



## **COMUNE DI CENTO**

### **PROVINCIA DI FERRARA**

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)  
[www.comune.cento.fe.it](http://www.comune.cento.fe.it) - [comune.cento@cert.comune.cento.fe.it](mailto:comune.cento@cert.comune.cento.fe.it)

### **SETTORE 2 - SERVIZI**

## **Determinazione n. 510 del 26/05/2023**

**Oggetto:** AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI DUE SOGGETTI PER LA CONCESSIONE STRUMENTALE E GESTIONE DI DUE IMPIANTI SPORTIVI SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DIVULGAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DI TIRO CON L'ARCO, AI SENSI DELL'ART 164 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 - PRENOTAZIONE SOMMA E INDIZIONE

Oggetto: AVVISIO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI DUE SOGGETTI PER LA CONCESSIONE STRUMENTALE E GESTIONE DI DUE IMPIANTI SPORTIVI SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DIVULGAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DI TIRO CON L'ARCO, AI SENSI DELL'ART 164 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 - PRENOTAZIONE SOMMA E INDIZIONE

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la seguente normativa:

- il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "Impegno di spesa";
- la Legge 241 del 7/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il DPR n.445 del 28/12/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;
- D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.107 del 28/12/2015;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il D.Lgs. n.33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 avente ad oggetto "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2023 a oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023/2025 – APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO CON INTEGRAZIONE SEZIONE OPERATIVA 2023/2025.";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2023 a oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025– APPROVAZIONE";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 ad oggetto: " DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 2023/2025 – MODIFICA "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2025 – MODIFICA AL PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2023 – 2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2023 ad oggetto: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ' E ORGANIZZAZIONE 2023/2025 – APPROVAZIONE;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2023 a oggetto: "ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARE- APPROVAZIONE;

Richiamato il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 28/12/2015, come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 259 del 11/12/2014 recante misure organizzative per la tempestività dei pagamenti;

Premesso che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Settori/Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Premesso che la sentenza del Consiglio di Stato, V, 28 gennaio 2021, n. 858 stabilisce che *“nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell’art. 112 del D.lgs. n. 267/2000, per cui l’utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all’effetto socializzante ed aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.)”*;

Premesso, anche, che la Legge Regionale n. 8 del 31/05/2017 *“Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”*, all’art. 4, comma 2 cita: *“Gli enti locali competenti, nell’esercizio delle proprie funzioni, improntano la propria programmazione alle esigenze di adeguata dotazione di impianti sportivi, di aree urbane e di spazi naturali da destinare alle attività motorie e sportive, assicurandone la valorizzazione”*;

Richiamato il Regolamento comunale per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15/03/2023, che stabilisce che *“l’Amministrazione Comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:*

- *curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della propria comunità;*
- *concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive consentite dagli impianti sportivi unitamente all’effetto socializzante ed aggregativo quale strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, educative, religiose, sociali, benefiche);*
- *svolgere le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle forme associative ed aggregative, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione e dare piena attuazione agli articoli 3, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 valorizzando la cultura dell’associazionismo, sportivo e non, espressione del territorio ed operante senza fini di lucro;*
- *concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell’Amministrazione e con le attività di altre associazioni;*
- *concedere in uso gli impianti sportivi comunali sulla base di criteri oggettivi ed improntati ai principi della ragionevolezza, trasparenza e parità di trattamento ed ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell’Amministrazione.”*

Rilevato che il Comune di Cento intende favorire la fruizione degli impianti sportivi comunali da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali e per il miglioramento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature esistenti;

Tenuto conto che l’Amministrazione riconosce il valore formativo, educativo e sociale del tiro con l’arco quale vero e proprio patrimonio da custodire e valorizzare in quanto in questa specialità si riassumono tutti i valori che contribuiscono a formare *“l’etica sportiva”*: il tiro con l’arco è integrazione, rispetto, lealtà, sicurezza ed attenzione verso l’ambiente, concentrazione e precisione, spirito agonistico e disciplina;

Evidenziato che sul capoluogo comunale insistono due aree contigue site in Via Lavinino, che l’Amministrazione comunale reputa particolarmente idonee a promuovere la pratica sportiva all’aperto in generale ed in particolare quella del tiro con l’arco;

Dato atto che le suddette aree sportive sono oggetto di concessione, unitamente ad altri impianti sportivi, da parte della Regione Emilia-Romagna GBU/03/7259 (atto di concessione n. 1332 del 14/06/1996), in corso di rinnovo con istanza presentata in data 04/07/2022, PG 38082/2022;

Considerato che il Comune di Cento, non potendo provvedervi direttamente, ritiene opportuno affidare la gestione degli impianti sportivi a soggetti che abbiano adeguati requisiti di qualificazione, oltre a competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione, come previsto dall’art. 13, c. 2, lett. c) della citata L.R. n. 8/17;

Atteso, pertanto, che, allo scopo di riqualificarne lo stato conservativo, nonché di assicurare e sostenere sul territorio la divulgazione e valorizzazione della tradizione arcieristica, intende individuare due

gestori cui concedere le predette aree e di affidare alle medesime la gestione di attività di insegnamento e allenamento di tiro con l'arco;

Precisato che scopo dell'affidamento è la gestione complessiva e funzionale degli impianti sportivi per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendone l'apertura, la custodia, la conservazione, gli eventuali allestimenti e disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi;

Dato atto che si è provveduto a redigere apposita relazione tecnica, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per valutare la rilevanza economica degli impianti in argomento, attraverso un'analisi specifica degli elementi di sostenibilità economica della loro gestione;

Valutato nel caso di specie, come argomentato nella suddetta relazione tecnica, che, in conformità alla Deliberazione Anac n. 1300 del 14/12/2016, la gestione di tali impianti sportivi è priva di rilevanza economica in quanto tiene conto, in via principale, del soddisfacimento dell'interesse della collettività al di fuori di una logica di profitto di impresa;

Precisato che l'uso associativo di impianti privi di rilevanza economica, tipicamente impianti di ridotte dimensioni, per i quali non è ipotizzabile l'uso diffuso a tariffa, purché destinati allo svolgimento di attività sportive finalizzate al soddisfacimento dell'interesse della collettività, avviene mediante "*concessione strumentale del bene pubblico*", svincolata dalla disciplina del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 nelle more dell'acquisizione di efficacia del D.Lgs 36/2023) sulle "*concessioni di servizi*", ma pur sempre soggetta ad una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di "*economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*", in applicazione all'art. 164, comma 3 e art. 4 del medesimo Codice;

Considerato, quindi, che l'Amministrazione comunale intende indire procedura comparativa ad evidenza pubblica per la concessione e l'affidamento della gestione dei seguenti impianti sportivi, per gli anni 2023-2025:

- Impianto sportivo Lettera A) dell'allegato capitolato, impianto sito in via Lavinino a Cento (FE) Area a fianco del campo da calcio "Lo Spallone";
- Impianto sportivo Lettera B) dell'allegato capitolato Impianto sito in via Lavinino a Cento (FE) Area a fianco dell'argine del fiume Reno;

Dato atto che il contratto di concessione dal predetto avviso avrà durata fino al 31 dicembre 2025 a decorrere dalla sua sottoscrizione e che, qualora la gestione si sia svolta in maniera soddisfacente per l'amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio, l'amministrazione si riserva, su concorde ed esplicita volontà delle parti, la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 3 (tre) anni alle stesse condizioni;

Reputato di individuare i destinatari dell'avviso pubblico in soggetti che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, dalla vigente legislazione e siano in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

1. requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. requisiti di idoneità professionale: Società e associazioni sportive dilettantistiche in forma singola o in parternariato, aventi sede nel Comune di Cento o in comuni confinanti, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, oppure che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale (FSN), Disciplina sportiva associata (DSA) o di un Ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI, oppure iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del D. Lgs 39/2021 ovvero nella sezione speciale per le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP);
3. requisiti di idoneità tecnica: Aver svolto nell'ultimo triennio (2020-2021-2022) almeno un'analogha attività a quella oggetto del presente avviso per Enti pubblici o Privati ovvero di aver gestito impianti sportivi analoghi a quelli del presente avviso negli ultimi tre anni.

Dato atto che in relazione ai costi di gestione che il Capitolato pone a carico del concessionario, il Comune versa al concessionario un rimborso spese fino a un importo massimo stimato annuale € 100,00 (cento), soggetto a ribasso d'asta, oltre € 0,00 (zero) per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta,

e che l'importo complessivo per l'intera durata del contratto è di € 300,00 (trecento), oltre IVA di legge se e in quanto dovuta;

Dato atto anche che per l'indizione del presente Avviso sono stati attribuiti da ANAC i seguenti Smart CIG:

- **Z163B3CBAB** per concessione impianto sportivo Lettera A) dell'allegato capitolato, impianto sito in via Lavinino a Cento (FE) Area a fianco del campo da calcio "Lo Spallone";
- **ZE53B3CC8E** per concessione Impianto sportivo Lettera B) dell'allegato capitolato Impianto sito in via Lavinino a Cento (FE) Area a fianco dell'argine del fiume Reno;

Ritenuto, pertanto, di **prenotare la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa se dovuta, di cui:**

- **€ 366,00 IVA inclusa (€ 300,00 + IVA 22%) per la gestione dell' impianto sportivo Lettera A, per gli anni 2023-2025;**
- **€ 366,00 IVA inclusa (€ 300,00 + IVA 22%) per la gestione del 'impianto sportivo Lettera B, per gli anni 2023-2025;**

**imputando la suddetta somma alla codifica 06011.03.213180 cap. 21318/0 "Canone per la gestione degli impianti sportivi" del Bilancio pluriennale 2023/2025, annualità 2023-2024-2025;**

Ritenuto di approvare la relazione tecnica di rilevanza economica dei due impianti sportivi, parte integrante del presente atto;

Ritenuto altresì di approvare lo schema di avviso pubblico e relativi documenti allegati (Allegato 1 Capitolato d'oneri" e Allegato 2 - Domanda di partecipazione), facenti parti integranti e sostanziali del presente atto;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del d.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con la programmazione degli stanziamenti di cassa;

Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 267/2000 ed in virtù del provvedimento del Dirigente dei Servizi alla Persona e Servizi Culturali e attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in relazione a:

- regolarità dell'istruttoria svolta
- rispetto della tempistica prevista dalla legge
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

#### D E T E R M I N A

che tutto quanto enunciato nel preambolo costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90 e di;

1. Avviare in procedimento di affidamento della concessione strumentale di bene pubblico tramite procedura selettiva pubblica per l'individuazione di due soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi meglio descritti in premessa;
2. Approvare lo schema di Avviso pubblico e relativa documentazione (Allegato 1 Capitolato – dettagli dell'affidamento" e Allegato 2 Domanda di partecipazione), facenti parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. Approvare la relazione tecnica di rilevanza economica degli impianti oggetto del presente atto, allagata quale parte integrante e sostanziale;
4. Indicare, in relazione all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
  - che il fine che si intende perseguire è la gestione degli impianti sportivi in parola, mediante concessione strumentale dell'uso del bene immobile;
  - che i destinatari della procedura ad evidenza pubblica sono i soggetti di cui all'art. 13, c. 2, lett. c) della L.R. n. 8/17 citata in premessa;

- che la durata della concessione è decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2025, rinnovabile per ulteriori 3 (tre) anni;
  - che le clausole essenziali sono riportate ne capitolato tecnico che si approva con il presente atto, dando atto che le proposte integrative formulate dal concorrente affidatario, allegate come parte essenziale del contratto conseguentemente stipulato, costituiranno regolazione integrativa e migliorativa delle previsioni di cui al Capitolato d'oneri;
  - che la scelta del contraente avviene con procedura ad evidenza pubblica secondo i principi generali di cui all' art. 164, comma 3 e all'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, regolata dall'avviso di gara e relativi moduli, allegato al presente atto per farne parte integrante;
  - che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;
5. Prenotare la somma per un totale di **732,00 IVA inclusa se dovuta (€ 600,00 + IVA 22%), con imputazione alla codifica 06011.03.213180 cap. 21318/0 “Canone per la gestione degli impianti sportivi” del Bilancio pluriennale 2023/2025, annualità 2023-2024-2025** , nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per le somme sotto indicate in considerazione dell'esigibilità delle medesime, imputandole al capitolo di spesa di seguito precisato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Codifica	Capitolo/ articolo	Esercizio di Esigibilità			
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Eserc. succ. Euro
<b>06011.03.213180</b>	<b>21318/0</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	
<b>06011.03.213180</b>	<b>21318/0</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	

6. Dare atto che per l'indizione dell'Avviso in argomento sono stati attribuiti da ANAC I seguenti smart CIG:
- Z163B3CBAB per concessione impianto sportivo Lettera A) dell'allegato capitolato, impianto sito in via Lavinino a Cento (FE) Area a fianco del campo da calcio “Lo Spallone”;
  - ZE53B3CC8E per concessione Impianto sportivo Lettera B) dell'allegato capitolato Impianto sito in via Lavinino a Cento (FE) Area a fianco dell'argine del fiume Reno;
7. Dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.EE.LL. è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
8. Dare inoltre atto che la spesa oggetto del presente atto non rientra nelle limitazioni previste dall'art. 6 della legge 122 del 30/07/2010 di conversione del D.L. 78/2000, con D.R. n. 136 del 22/10/2010, come da parere espresso dalla Corte dei Conti sezione Emilia Romagna con deliberazione n. 8/2011/PAR, nella quale vengono escluse “le spese finanziarie con entrate a destinazione vincolata, nonché di quelle sostenute nell'ambito di specifici progetti per la quota finanziata dalla UE e da altri soggetti pubblici e privati”;
9. Dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
10. Pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, del D.lgs 33/2013, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 97/2016;
11. Dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, il sottoscritto il Dirigente Settore II - Servizi – Ufficio Sport, dott. Mauro Zuntini;

12. Dare atto infine, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lettera e) della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto o di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

Firma  
Il Responsabile del Servizio  
MAURO ZUNTINI / ArubaPEC S.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, lì \_\_\_\_\_ Il Pubblico Ufficiale \_\_\_\_\_